Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Sabato, 30 maggio 1931 - Anno IX** — **Numero 124**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Aosta:** G. Brivio di Maurizio Brivio. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Internazionale P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libreria Internazionale Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele numero 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** [illegible]ni Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. [illegible] « Minerva », via XXX Ottobre. — [illegible] Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice [illegible]tern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. - **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Maggio 1931-IX (Fascicolo 5).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 853.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1981.

Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il regolamento approvato con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;
Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Viste le proposte delle autorità accademiche del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli;
Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 109. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli.

TITOLO I.

Ordinamento didattico.

Art. 1.

Il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli, in conformità dei suoi ordinamenti scientifici e didattici e con le norme indicate in appresso, ha per fine di promuovere il progresso delle scienze zooiatriche, di fornire l'istruzione scientifica e tecnica necessaria a conseguire, dopo un quadriennio di studi, la laurea in medicina veterinaria e di completare altresì la cultura specifica dei laureati, in alcuni rami della zooiatria, mediante corsi di specializzazione.

Art. 2.

L'Istituto comprende i seguenti istituti speciali:
1. Istituto di anatomia degli animali domestici;
2. Istituto di fisiologia degli animali domestici;
3. Istituto di patologia generale ed anatomia patologica;

4. Istituto di patologia e clinica medica;
5. Istituto di patologia e clinica chirurgica;
6. Istituto di zootecnia;
7. Istituto di igiene, polizia sanitaria ed ispezione delle carni.

Art. 3.

Per essere ammessi all'Istituto occorre aver superato l'esame di maturità classica o scientifica.

Ai corsi di specializzazione possono essere ammessi coloro che hanno già conseguita la laurea in medicina veterinaria.

Art. 4.

Fermo restando il disposto dell'art. 2 del R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678, gli insegnamenti dell'Istituto, tenuto conto dello stato di fatto attuale, sono i seguenti:

1. Zoologia e anatomia comparata;
2. Chimica;
3. Fisica;
4. Botanica;
5. Anatomia degli animali domestici (biennale, con esercitazioni);
6. Fisiologia degli animali domestici (biennale, con esercitazioni);
7. Patologia generale ed anatomia patologica (ispezione delle carni);
8. Zootecnia (biennale, con esercitazioni);
9. Patologia e clinica medica e polizia sanitaria (biennale);
10. Patologia e clinica chirurgica (biennale);
11. Igiene (biennale);
12. Podologia, ostetricia, vizi redibitori (biennale).

Tutti i predetti insegnamenti sono obbligatori e fondamentali per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria.

Art. 5.

La distribuzione delle materie d'insegnamento nei quattro anni di corso è stabilita dal Consiglio accademico e pubblicata col manifesto annuale.

Le materie di cui ai n. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente sono impartite presso i relativi istituti della Regia università, con le modalità prescritte per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 6.

I programmi dei vari corsi e le esercitazioni relative dovranno essere coordinati fra di loro e dovranno essere approvati dal Consiglio accademico prima dell'inizio delle lezioni.

Tutte le materie d'insegnamento sono dimostrative e debbono perciò essere corredate da esercitazioni pratiche per tutti gli iscritti.

Le esercitazioni di laboratorio e di clinica potranno essere tenute dagli aiuti ed assistenti sotto la direzione e la responsabilità dei direttori degli istituti.

Art. 7.

Gl'insegnamenti delle materie indicate all'art. 4 vengono impartiti con lezioni cattedratiche, conferenze, colloqui, esercitazioni di carattere scientifico e professionale, con quel numero di ore che sarà stabilito ogni anno dal Consiglio accademico dell'Istituto e reso noto col manifesto annuale.

Art. 8.

Il Consiglio accademico, al principio di ogni anno scolastico, esamina ed approva i programmi d'insegnamento dei corsi liberi, ai quali gli studenti potranno iscriversi, e fissa altresì la tassa annuale da pagarsi per ciascun corso.

Art. 9.

I corsi dei liberi docenti hanno effetti legali quando siano impartiti secondo le disposizioni contenute nel presente statuto, e possono tener luogo del corso ufficiale quando siano dichiarati pareggiati dal Consiglio accademico.

Non è consentito ripetere la iscrizione allo stesso corso libero annuale.

Art. 10.

I corsi pareggiati devono essere, per estensione di materia, per durata e per numero di ore settimanali d'insegnamento, uguali ai corrispondenti corsi ufficiali.

I corsi non pareggiati possono avere durata diversa, ma devono essere impartiti almeno in un'ora per settimana.

Art. 11.

Ogni libero docente deve presentare entro il mese di aprile il programma del corso che intende svolgere nell'anno accademico successivo.

Per le discipline, l'insegnamento delle quali richieda il sussidio di musei, laboratori e cliniche, il libero docente deve unire al programma la prova di essere fornito dei necessari mezzi sperimentali e dimostrativi.

Art. 12.

Sono istituiti i seguenti corsi di specializzazione:

1. In zootecnia;
2. In zooiatria coloniale.

Art. 13.

I corsi di specializzazione di cui all'articolo precedente hanno la durata di un anno accademico, al termine del quale gli iscritti, dopo avere superato gli esami sulle singole discipline, hanno diritto di sostenere l'esame di diploma di specializzazione in zootecnia o in zooiatria coloniale.

Art. 14.

Il corso di specializzazione in zootecnia comprende le seguenti materie obbligatorie:

1. Economia rurale;
2. Alimentazione degli animali domestici;
3. Ippologia applicata;
4. Zootecnia speciale degli ovini.

Il corso di specializzazione in zooiatria coloniale comprende le seguenti discipline obbligatorie:

1. Anatomia e fisiologia degli animali domestici delle colonie;
2. Malattie esotiche del bestiame e profilassi;
3. Zootecnia coloniale;
4. Zoogeografia coloniale.

I sopradetti corsi sono integrati da apposite conferenze e da esercitazioni.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su uno degli argomenti impartiti nei corsi.

La Commissione per gli esami di diploma è costituita secondo le norme stabilite per gli esami di laurea.

Art. 15.

Lo studente può passare ad altro Istituto superiore od Università entro i primi due mesi dell'anno accademico.

Trascorso il detto termine il direttore può accordare il congedo quando ritenga giustificata la domanda.

Chi ha fatto passaggio ad altro Istituto superiore od Università, non può ritornare se non quando sia trascorso un anno accademico.

TITOLO II.

Esami di profitto e di laurea, tasse.

Art. 16.

Gli esami sono speciali, di laurea e di diploma, e sono tenuti in due sessioni: la prima ha luogo alla chiusura annuale dei corsi e la seconda all'inizio del nuovo anno accademico.

Non saranno ammessi agli esami gli studenti che non abbiano pagato le tasse ed i contributi di obbligo.

Agli studenti che abbiano mancato di assiduità o diligenza può essere negata, su motivata proposta del professore ufficiale o libero docente e con deliberazione del Consiglio accademico, resa esecutiva dal direttore, l'ammissione all'esame di profitto per le materie per le quali si sia accertata la negligenza.

Gli esami di laurea non potranno sostenersi se non dopo superati tutti gli esami speciali.

Art. 17.

L'ordine degli esami speciali sarà stabilito dal Consiglio accademico con il manifesto annuale.

Art. 18.

Gli esami di laurea consistono:

a) in un colloquio su di una dissertazione scritta, liberamente scelta dal candidato in una delle materie oggetto degli esami speciali;

b) in una discussione su tutte o su alcune delle tesi liberamente scelte dal candidato, in numero non minore di tre, sulle materie obbligatorie dell'Istituto, esclusa quella a cui si riferisce la dissertazione scritta.

Il direttore, per ogni dissertazione, designerà una Commissione di tre membri, costituita dal professore che ha consigliato e diretto lo svolgimento della tesi, e da due altri professori di materie, possibilmente affini, a cui è devoluto l'esame della dissertazione.

Art. 19.

Gli esami di profitto saranno sostenuti innanzi ad una Commissione di tre membri, di cui due professori ufficiali ed un terzo scelto tra i liberi docenti che abbiano tenuto il corso nell'Istituto o tra i cultori di disciplina veterinaria.

Solo in caso di legittimo impedimento del professore titolare della materia può essere chiamato a sostituirlo l'assistente, il quale, però, non può mai presiedere la Commissione.

Le Commissioni saranno nominate, anno per anno, dal Consiglio accademico che ne designerà anche il presidente.

Art. 20.

La Commissione per gli esami di laurea è composta di undici membri ed è nominata, su proposta del Consiglio accademico, dal direttore che la presiede. Essa risulta costituita da tutti i professori ufficiali dell'Istituto e da altri membri che saranno scelti:

a) tra i liberi docenti che abbiano effettivamente dettato un corso nell'anno;

b) tra i professori emeriti;

c) tra i capi di servizi veterinari;

d) tra i veterinari, liberi professionisti.

In ogni caso almeno un libero docente deve fare parte della Commissione.

In caso di assenza di alcuni dei membri designati, la Commissione esaminatrice potrà egualmente funzionare, purchè sia composta da almeno sette membri, dei quali quattro professori ufficiali dell'Istituto.

Ogni Commissione dispone di dieci voti e per l'approvazione bastano i sei decimi di voto. Il professore della materia, alla quale si riferisce la dissertazione e che di diritto ne è il relatore, vota per primo.

La lode non potrà essere concessa senza il parere favorevole di tutti i commissari.

Art. 21.

Gli istituti speciali di cui all'art. 2 del presente statuto possono eseguire prestazioni d'opera nell'interesse di pubbliche amministrazioni e di privati; possono altresì, nell'intento di promuovere le ricerche scientifiche, accogliere allievi interni, studenti e laureati. Le modalità per i contributi da versarsi dagli allievi interni e per le prestazioni a pagamento saranno determinate dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 22.

La tassa d'iscrizione ad un corso di specializzazione è fissata in lire 300.

La sopratassa d'esame è stabilita in lire 150.

La sopratassa di diploma è fissata in lire 100.

TITOLO III.

Disposizioni disciplinari.

Art. 23.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Istituto.

Art. 24.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo spetta al Consiglio accademico in seguito a relazione del direttore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio accademico, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere sentito dal Consiglio.

Il giudizio del Consiglio accademico è inappellabile.

Art. 25.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello stu-

dente; dell'applicazione della sanzione di cui al numero 4 viene inoltre data comunicazione a tutti gli Istituti superiori ed a tutte le Università del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altri Istituti superiori o in altre Università sono integralmente applicate nell'Istituto se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

Art. 26.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori dell'edificio dell'Istituto, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 27.

Il Consiglio accademico potrà dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione 854.

REGIO DECRETO 7 maggio 1931, n. 555.

Modifica dell'art. 6 del R. decreto 19 marzo 1931, n. 247, relativo ai nuovi ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 247, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di integrare l'art. 6 del predetto R. decreto n. 247;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 6 del R. decreto 19 marzo 1931, n. 247, viene aggiunto il seguente comma:

« Al concorso per le nomine al grado 9° potranno partecipare anche i funzionari di grado 11° del predetto ruolo amministrativo, i quali, se dichiarati vincitori nel concorso, conseguiranno la nomina effettiva al grado 9° dopo compiuto il periodo di servizio richiesto per la promozione dall'11° al 10° grado nei ruoli di gruppo *A* dall'art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 111. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 855.

REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. 560.

Nuovi ruoli organici del personale degli Archivi di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, prorogato con i Regi decreti 9 agosto 1929, n. 1457, e 24 luglio 1930, n. 1088, concernente divieto di assunzione di personale e norme per il riordinamento dei servizi e la revisione degli organici;

Riconosciuta l'assoluta necessità di provvedere al reclutamento del personale occorrente ad assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato;

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli dei gruppi *A* e *C*, e subalterni del personale degli Archivi di Stato, approvati con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono sostituiti dai seguenti:

Grado		Numero dei posti
	Gruppo A.	
6°	Soprintendenti e ispettore generale	10
7°	Direttori	15
8°	Capi archivisti	16
9°	Primi archivisti	28
10°	Archivisti	27
	Gruppo C.	
9°	Coadiutori capi	5
10°	Primi coadiutori	14
11°	Coadiutori	24
12°	Aiutanti	43
12°	Operatori	1
13°	Aiutanti aggiunti	8
	Subalterni.	
	Custodi	30
	Uscieri	33
	Inservienti	15

Art. 2.

Il personale, che per effetto dell'approvazione dei ruoli, di cui al precedente articolo, venga a trovarsi in eccedenza ai posti del proprio ruolo e grado è conservato in soprannumero, salvo il riassorbimento in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore sul conferimento dei posti in soprannumero e relativo riassorbimento, nonchè sull'obbligo di lasciare in altri gradi vacanze compensatrici.

Art. 3.

È data facoltà al Ministro per l'interno di provvedere con l'osservanza delle vigenti disposizioni al reclutamento di personale nei ruoli degli Archivi di Stato in relazione ai posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 116. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 856.

REGIO DECRETO 17 aprile 1931, n. 562.

Concessione alla Società idroelettrica Piemonte di Milano per l'impianto ed esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate a Cardano (Bolzano) e Cislago (Varese).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;
Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;
Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;
Visto il R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Vista la domanda con la quale la Società idroelettrica Piemonte di Milano chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate;
Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano:
Visto l'atto di sottomissione col quale la Società suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;
Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società idroelettrica Piemonte di Milano, via Carducci n. 14, la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate a Cardano (Bolzano) e Cislago (Varese).

Art. 2.

La concessione incomincerà a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del relativo decreto di concessione.

Essa durerà fino alla scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è accordata e s'intenderà prorogata di anno in anno mediante pagamento sempre anticipato del canone annuo con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica, salvo disdetta da darsi almeno un mese prima della scadenza.

Art. 3.

La concessione è accordata alle condizioni della completa osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni legislative e regolamentari di qualsiasi genere esistenti e che potranno essere, in seguito, emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio tra la stazione trasformatrice di Cislago e la centrale idroelettrica di Cardano restando assolutamente vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 5.

La lunghezza d'onda assegnata a ciascuna stazione è quella di 2070-2850 metri. Tale onda dovrà essere variata nei limiti del 20 per cento nel caso arrecasse disturbi.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali di disturbi atmosferici ed in ogni modo non superiore a dieci watt-antenna.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate dei necessari apparecchi di protezione contro l'alta tensione della linea elettrica e contro la scariche elettriche temporalesche.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società idroelettrica Piemonte, la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo.

La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno esserle richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi alla ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo e qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto.

Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggior garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie e i messaggi che patranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette, e a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il personale adibito all'esercizio delle stazioni date in concessione dovrà essere munito del brevetto o dei certificati indicati all'art. 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal Ministero delle comunicazioni mediante esame di cui al citato art. 15.

Il Ministero delle comunicazioni è in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga a pagare il canone in ragione di lire annue 2500.

A garanzia del pagamento del canone la Società concessionaria dovrà pure versare all'atto della concessione a titolo di deposito cauzionale la somma di L. 2500 sul conto corrente postale n. 1-434.

Per la prima volta il canone dovrà essere versato all'atto della concessione nella misura che verrà indicata dalla Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; per gli anni successivi dovrà essere pagato prima che incominci il nuovo esercizio finanziario effettuando il versamento in qualunque ufficio postale del Regno sul conto corrente 1-434 intestato alla stessa Azienda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 118. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 857.

REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. 556.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Don Giovanni Virgilio » con sede in Baselice.

N. 556. R. decreto 11 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Don Giovanni Virgilio » con sede in Baselice (Benevento) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato con modifica lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 858.

REGIO DECRETO 30 aprile 1931, n. 563.

Modificazione dello statuto della Fondazione « Istituto agrario siciliano Valdisavoia ».

N. 563. R. decreto 30 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono apportate delle modifiche allo statuto della Fondazione « Istituto agrario siciliano Valdisavoia », approvato con Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1226.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1931 - *Anno IX*.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-142.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Piccinich Alessandro fu Simone e fu Carcich Petronilla, nato a Lussinpiccolo il 19 settembre 1888 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Piccini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lovranzina Maria di Alessandro, nata il 21 novembre 1890, moglie;
2. Piccinich Alessandrina di Alessandro, nata il 25 novembre 1918, figlia;
3. Piccinich Assunta di Alessandro, nata l'8 agosto 1912, figlia;
4. Piccinich Doride di Alessandro, nata il 3 dicembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2480)

N. 11419-122.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Privileggi Natalia di Domenico ved. Piccinich, nata a Lussinpiccolo il 30 aprile 1863 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Piccini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Piccinich Giuseppe fu Giuseppe, nato il 17 luglio 1889, figlio;
2. Piccinich Domenico fu Giuseppe, nato il 18 luglio 1890, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2483)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante la 144ª estrazione delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione).

Si notifica che il giorno 13 giugno p. v., alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 144ª estrazione delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in forza del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

Saranno estratte, giusta la tabella di ammortamento del debito, n. 151 obbligazioni sulle n. 7098 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 29 maggio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3997)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante la 123ª estrazione delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano.

Si notifica che nel giorno di sabato 13 giugno p. v., alle ore 10, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 123ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Vigevano-Milano, assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917 approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.

Le serie di obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento di detto debito, comprendono 64 obbligazioni sulle n. 5664 attualmente vigenti.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 29 maggio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3998)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 115.

Media dei cambi e delle rendite
del 28 maggio 1931 - Anno IX

Francia	74.77	Oro	368.56
Svizzera	369.33	Belgrado	33.75
Londra	92.926	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.686	Albania (Franco oro)	368.25
Spagna	180.75	Norvegia	5.115
Belgio	2.661	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.54	Svezia	5.122
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.61	Danimarca	5.115
Romania	11.38	Rendita 3,50 %	70.65
Peso Argentino Oro	13 —	Rendita 3,50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	5.69	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.101	Consolidato 5 %	82.75
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3,50 %	78.05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 41).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	236424	108.50	Crippa Alessandro fu *Pietro-Luigi* minore sotto la p. p. della madre Colombo Maria-Pasqualina del vivente Noè ved. Crippa, dom. in Castello Sopra Lecco (Como).	Crippa Alessandro-*Vittore* fu *Luigi*, minore ecc. come contro.
»	280428	350 —	Grimaldi *Alessandro* fu Giacinto, dom. in Torino.	Grimaldi *Giovanni-Paolo-Alessandro* fu Giacinto, dom. in Torino.
»	783396	38.50	Toscano *Paolo* di Nicola minore sotto la p. p. del padre, dom. in Tricarico (Potenza).	Toscano *Francesco-Paolo* di Nicola, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	82604	100 —	Pepino Matteo, Margherita, Fortunata e Rosa fu Giacomo minori sotto la p. p. della madre Giordano Giuseppina fu Giuseppe ved. Pepino, dom. in Cuneo; con usuf. vitalizio a Dutto *Carolina* fu Giuseppe ved. di Pepino Stefano fu Matteo.	Pepino Matteo ecc. come contro; con usuf. vital. a Dutto *Maria-Carolina* ecc. come contro.
» » »	345638 345639 345640	180 — 180 — 180 —	*Falcheri* Giuseppe, *Falcheri* Andrea, *Falcheri* Anna, di Giuseppe minori sotto la p. p. del padre, dom. in Mondovì (Cuneo).	*Fulcheri* Giuseppe di Giuseppe, dom. in Mondovì (Cuneo). *Fulcheri* Andrea, *Fulcheri* Anna, di Giuseppe minori ecc. come contro.
»	367714	185 —	Colico Felice ed Adelaide, fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Comoni Santina fu Felice, ved. di Colico Giovanni, dom. in Lecco (Como); con usuf. vital. a *Scarfiotti Elisa* fu Giuseppe, ved. di Colico Angelo, dom. in Lecco (Como).	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Scarafiotti Luigia* fu Giuseppe, ved. di *Bernasconi Siro* e di Colico Angelo, dom. come contro.
»	44140	125 —	Dolci *Concettina* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre dom. in Piazza Armerina (Caltanissetta).	Dolci *Maria-Concetta* di Francesco, minore ecc. come contro.
»	158872	1000 —	Tulelli *Salvatore* fu Pancrazio, dom. in Catanzaro.	Tulelli *Pietro-Salvatore* fu Pancrazio, dom. in Catanzaro.
» »	46836 46837 Littorio	400 — 400 —	Bistolfi Filomena, Bistolfi Margherita, fu *Vincenzo* minori sotto la tutela di Ferrero Bernardino fu Francesco, dom. in Torino.	Bistolfi Filomena, Bistolfi Margherita, fu *Giovanni* minori ecc. come contro.
»	144706	1150	*Lo Vico* Giovanna di Domenico, nubile, dom. in Valledolmo (Palermo).	*Lodico* Giovanna di Domenico, nubile, dom. come contro.
3.50 %	381800	350 —	Magnaghi Elisa di Attilio moglie di Re *Paride*, dom. in Mede (Pavia), vincolata.	Magnaghi *Elisa-Erminia-Carlotta* di Attilio moglie di Re *Carlo-Antonio-Annibale-Aristide-Luigi-Paride, detto Paride*, dom. in Mede (Pavia), vincolata.
Cons. 5 %	498075	125 —	Guerra *Salvatore di Luigi*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Napoli.	Guerra *Luigi fu Pasquale, Russo Francesca fu Vincenzo, Guerra Pasquale Giovanni, Concetta, Vincenzo, Anna, Giuseppe e Filomena di Luigi, gli ultimi cinque minori sotto la p. p. del padre, tutti quali eredi indivisi di Guerra Salvatore di Luigi* dom. in Napoli.
»	423631	215 —	Rivalta Orsolina di *Carlo-Emilio* moglie di Bazzolo Giovanni di Francesco, dom. in Verrua Savoia (Torino), vincolata.	Rivalta Orsolina di *Camillo*, moglie ecc. come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 aprile 1931 - Anno IX. *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(1751)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 131.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3088 — Data: 16 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. Debito pubblico — Intestazione: De Marchis Costanza di Goffredo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 con usufrutto — Ammontare della rendita: L. 1000 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3155 — Data: 19 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. Debito pubblico — Intestazione: De Marchis Natalina fu Sebastiano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 1000 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 10 settembre 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Grosseto — Intestazione: De Carolis Amilcare di Pio per conto dell'Ospedale civile di Manciano (Grosseto) — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita: L. 15 consolidato 5 per cento con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 371 — Data: 21 gennaio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Fasoli Enrichetta fu Giuseppe, vedova Pizzi per conto del minore Pizzi Severino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 17,50 consolidato 3,50 per cento con decorrenza 1° luglio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 maggio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3126)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 16 maggio 1931, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Motta Vincenzo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Piacenza.

Pascucci Emidio a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Terni.

Crocco Basilio Bruno a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Venezia.

Costa Paolo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei piccoli coltivatori diretti di Brescia.

Lenci Adelfo a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Siena.

Formosa ing. Salvatore a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Siracusa.

Bonci ing. Giuseppe a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Macerata.

Andreatto ing. Giorgio a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Potenza.

Bernocco ing. Giovanni a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Torino.

Pozzi ing. Filippo a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Pavia.

Ricciardi ing. Mario a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Salerno.

Rizzi ing. Vincenzo a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Bari.

Migliorisi ing. Giovanni a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Ragusa.

De Marco ing. Cassio a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Pescara.

Giocondo Perotti a segretario del Sindacato provinciale fascista degli impiegati di aziende commerciali di Cuneo.

(3978)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a 154 posti di volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 novembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745;
Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1088;
Ritenuta la necessità di bandire un concorso per l'integrazione del ruolo organico del personale di gruppo *B* delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1733;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 475, che modifica la pianta organica delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli aiutanti:

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per esami a 154 posti di volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno.

Art. 2.

Al detto concorso potrà partecipare:
a) il personale di ruolo di gruppo *C* di tutte le Amministrazioni dello Stato comprese quelle aventi ordinamento autonomo;
b) il personale che presti servizio, non interrotto per cause diverse dagli obblighi militari, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, od altra non di ruolo, comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930, le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale è bandito il presente concorso; l'uno e l'altro indipendentemente da limiti di età, purchè in possesso al 18 dicembre 1930, del titolo di studio prescritto dal comma *g*) del successivo articolo 3.

Art. 3.

Gli aspiranti di cui all'art. 2 dovranno presentare al capo dell'ufficio dal quale dipendono, che la trasmetterà a questo Ministero (Ufficio superiore del personale - Ufficio V), domanda di ammissione al concorso, scritta di proprio pugno, su carta bollata da L. 5 entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
La domanda dev'essere corredata dai seguenti documenti, redatti in conformità delle prescrizioni delle leggi sul bollo;
a) copia autentica ed integrale dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede;
d) certificato medico di sana costituzione fisica;
e) ritratto in fotografia, formato visita, con la firma dell'aspirante;
f) certificato generale del casellario giudiziario;

g) diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica (sezione ragioneria e commercio o agrimensura), conseguito in un istituto Regio o pareggiato, anteriormente al 18 dicembre 1930, ed escluso qualsiasi titolo equipollente.

I documenti indicati alle lettere b), c), d), f), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I documenti indicati alle lettere a), b), f), debbono essere legalizzati dal presidente del Tribunale competente: quello indicato alla lettera c), deve essere legalizzato dal Prefetto; quello indicato alla lettera d), deve essere vidimato dal podestà e legalizzato dal Prefetto; la firma dell'aspirante in calce alla fotografia deve essere vidimata dal un Regio notaio e legalizzata dal presidente o cancelliere del Tribunale o dal pretore competente.

Le legalizzazioni non occorrono per i certificati rilasciati dal Governatore o dal cancelliere del Tribunale di Roma e per quelli vidimati dal Governatore o da un Regio notaio di Roma;

h) i documenti comprovanti, se del caso, che il concorrente:

1° sia insignito di medaglia al valore militare;

2° sia mutilato o invalido di guerra, ascritto alle prime sei categorie giusta la tabella A annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero sia divenuto invalido per la causa nazionale, a termini della legge 24 marzo 1930, n. 454;

3° sia stato ferito in combattimento o sia mutilato o invalido di guerra ascritto alle due ultime categorie di cui alla tabella predetta, ovvero alla nona e decima categoria della tabella A annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4° sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5° sia orfano o figlio di invalido di guerra;

6° abbia prestato servizio come combattente.

I documenti indicati alla lettera a) debbono pervenire al Ministero non oltre il giorno antecedente a quello che sarà fissato per l'esame orale di ciascun candidato, ove non siano stati allegati all'istanza di ammissione al concorso.

I candidati contemplati dalla lettera a) del precedente articolo 2 potranno esimersi dal presentare i documenti indicati alle lettere b), c), f) del presente articolo.

Se l'aspirante sia affetto da imperfezioni fisiche, queste debbono essere esattamente specificate nel certifictto medico. Il Ministero può disporre che l'aspirante sia sottoposto a visita medica di controllo ed ove non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita sarà escluso dal concorso.

Art. 4.

Non è consentito far riferimento a documenti presso altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero della giustizia, salvo per il titolo originale di studio, di cui si deve, in ogni caso, produrre un certificato con l'indicazione precisa dell'Amministrazione presso la quale si trovi il titolo originale.

Art. 5.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Il provvedimento del Ministro che nega l'ammissione al concorso di taluno degli aspiranti è definitivo ed insindacabile.

Art. 6.

Gli esami scritti del concorso avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nella tessera di riconoscimento di cui all'articolo precedente, ed eventualmente anche nelle sedi di Corte d'appello che saranno specificate con successivo decreto Ministeriale. Essi si svolgeranno nei giorni 1° e 2 ottobre 1931 ed avranno per oggetto:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale con speciale riguardo alle attribuzioni del cancelliere;

b) nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario.

La prova orale avrà luogo in Roma nella data che sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, e comprenderà le seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale;

b) elementi di ordinamento generale giudiziario;

c) nozioni elementari sui principali servizi di cancelleria.

Per essere ammessi agli orali i concorrenti debbono aver riportato almeno trentasei sessantesimi di voti in ciascuna delle due prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno riportato una media complessiva non inferiore a quarantadue sessantesimi dei voti nell'insieme delle due prove scritte e della prova orale e non meno di trentasei sessantesimi nella prova orale.

Non sono ammessi al concorso coloro che in due concorsi precedenti siano stati dichiarati non idonei.

Art. 7.

I posti come sopra messi a concorso saranno conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti di ruolo, ai candidati indicati nel precedente art. 2, che siano invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale;

2° in ragione di quattro quinti dei rimanenti, ai candidati che siano ex combattenti, compresi quelli che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'articolo 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

3° per l'altro quinto, unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2 che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati.

Le nomine dei posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formato in base alle votazioni riportate e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 8.

Il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, riflettente l'esonero del servizio di prova del personale non di ruolo che consegua l'assunzione in ruolo, è esteso al personale che all'atto in cui ottenga la nomina appartenga ad altro ruolo.

Art. 9.

Ai fini della determinazione dell'assegno personale eventualmente spettante ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256, modificato con l'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, al personale non di ruolo contemplato dall'art. 2 del presente bando che consegua la nomina, la retribuzione del detto personale è computata nell'importo in godimento al 1° dicembre 1930.

Le nomine in ruolo che saranno conferite al personale medesimo non hanno effetto retroattivo.

Roma, addì 10 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: Rocco.

(4003)

Concorso a 108 posti di volontario aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 novembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 10 gennaio 1926, n. 46;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1088;

Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201;

Ritenuta la necessità d'integrare i ruoli organici del personale di gruppo C degli aiutanti nelle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno;

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 475, che modifica la pianta organica delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli aiutanti;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per esame a 108 posti di volontario aiutante delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

A detto concorso potranno partecipare:

a) gli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo, eccetto quello ferroviario, i quali siano forniti di uno dei diplomi indicati nel successivo art. 3, o altrimenti abbiano esercitato almeno per un anno alla data del 30 dicembre 1929 attribuzioni proprie del personale di gruppo C e siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

b) i dipendenti statali che alla data del 18 dicembre 1930 si trovino in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto ed appartengano alla stessa data a ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, considerato nell'ordi-

namento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

c) il personale che alla data del 18 dicembre 1930 si trovi in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal presente decreto e che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla stessa data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie di aiutante di cancelleria.

Possono inoltre essere ammessi al concorso anche quelli fra gli aspiranti di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio prescritto, esercitino almeno dal 18 dicembre 1928 attribuzioni proprie del personale della carriera suindicata e siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età fissato dagli ordinamenti in vigore.

Art. 2.

Gli aspiranti di cui all'articolo precedente dovranno far pervenire a questo Ministero (Ufficio superiore del personale - Ufficio V) domanda di ammissione al concorso scritta di proprio pugno su carta bollata da L. 5 presentandola all'ufficio presso il quale ciascuno di essi presta servizio, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I capi degli uffici cureranno il sollecito invio delle domande al Ministero della giustizia, dopo di avere apposta su ciascuna di esse la data di presentazione.

Le domande non documentate o insufficientemente documentate o corredate da documenti irregolari saranno respinte agli interessati; esse saranno ammesse se regolarizzate nel termine stabilito.

Saranno altresì respinte le domande presentate fuori termine.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, redatti in conformità delle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) copia autentica ed integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede;

d) certificato medico di sana costituzione fisica;

e) ritratto in fotografia formato visita, con la firma dell'aspirante;

f) certificato generale del casellario giudiziale;

g) diploma di licenza di scuola media inferiore od altro dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure licenza di scuola complementare.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze conseguite in una scuola media dell'ex Impero austro-ungarico.

I documenti indicati alle lettere b), c), d) ed f) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

I documenti indicati alle lettere a) e b) debbono essere legalizzati dal presidente o dal cancelliere del tribunale competente o dal pretore; quello indicato alla lettera f) deve essere legalizzato dal presidente del tribunale; quello indicato alla lettera c) deve essere legalizzato dal Prefetto competente; quello indicato alla lettera d) deve essere vidimato dal podestà e legalizzato dal Prefetto competente; e la firma dell'aspirante nel documento indicato alla lettera e) deve essere vidimata da un Regio notaio e legalizzata dal presidente o dal cancelliere del tribunale competente o dal pretore.

Le legalizzazioni non occorrono per i certificati rilasciati dal Governatore o dal cancelliere del Tribunale di Roma e per quelli vidimati dal Governatore o da un Regio notaio di Roma;

h) documenti comprovanti, se del caso, che il concorrente:

1° sia insignito di medaglia al valor militare;

2° sia mutilato o invalido di guerra, ascritto alle prime sei categorie giusta la tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491; ovvero sia divenuto invalido per la causa nazionale a termini della legge 24 marzo 1930, n. 454;

3° sia stato ferito in combattimento o sia mutilato o invalido di guerra ascritto alle ultime due categorie, di cui alla tabella indicata al precedente n. 2, ovvero alla nona e decima categoria della tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4° sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5° sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra;

6° abbia prestato servizio militare come combattente;

7° abbia prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno negli uffici giudiziari o nel Ministero della giustizia.

I documenti indicati nei sopracennati numeri 1 a 7 debbono pervenire al Ministero non oltre il giorno antecedente a quello che sarà fissato per l'esame orale di ciascun candidato, ove non siano stati allegati all'istanza di ammissione al concorso.

Se l'aspirante sia affetto da imperfezioni fisiche, queste debbono essere esattamente specificate nel documento di cui alla lettera d).

Il Ministero può disporre che l'aspirante sia sottoposto a visita di uno o più medici all'uopo delegati per accertare se sia idoneo a coprire il posto al quale aspira.

Art. 4.

Non è consentito far riferimento a documenti presso altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero della giustizia, salvo per il titolo originale di studio, di cui si deve, in ogni caso, produrre un certificato con l'indicazione precisa dell'Amministrazione presso la quale si trovi il titolo orginale.

Art. 5.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

L'esame scritto del concorso avrà luogo in Roma nei locali che saranno indicati nella predetta tessera di riconoscimento, ed eventualmente anche nelle sedi di Corte d'appello che saranno specificate con successivo decreto Ministeriale. Esso si svolgerà nel giorno 3 ottobre 1931 e consisterà nello svolgimento di un tema di composizione italiana col quale gli aspiranti devono dare anche saggio di buona calligrafia.

Gli esami orali avranno luogo in Roma nei giorni ed ore che saranno fissati dalla Commissione esaminatrice e consisteranno in una prova complessiva sugli elementi di ordinamento giudiziario e sulle nozioni elementari dei principali servizi delle cancellerie.

Gli aspiranti dovranno altresì sottoporsi ad un saggio pratico di scritturazione a macchina.

Art. 6.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro che abbiano superato le prove di esame in base alle votazioni riportate e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite con decreto Ministeriale nelle proporzioni e con le modalità stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del decreto predetto saranno esonerati dal servizio di prova e nominati aiutanti di cancelleria di 5ª classe.

Art. 7.

Ai fini della determinazione dell'assegno personale eventualmente spettante ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256, modificato con l'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, al personale non di ruolo che consegua la nomina, la retribuzione del personale medesimo è computata nell'importo in godimento al 1° dicembre 1930.

Art. 8.

Le nomine in ruolo da conferire in applicazione del presente decreto non hanno alcuno effetto retroattivo.

Roma, addì 10 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: Rocco.

(4004)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.